

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N°	47	_del	2015
--------------	----	------	------

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA In riferimento al Verbale n.º PTR1582000247 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 15.10.2014

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.º PTR1582000247 Sezione Polizia Stradale di Ragusa, redatto dalla Sezione Polizia Stradale medesima, in riferimento alla contestazione di violazione effettuata dall'ATC AMATO Vito (220128) e dall'AT SCRIBANO Giorgio (302361) entrambi appartenenti alla Sezione Polstrada di Ragusa, in data 15.10.2014, ore 14,09 circa, al Km 18,800 della SS514, territorio del comune di Chiaramonte Gulfi(RG), riferita all'attività di trasporto di animali vivi, nella fattispecie un cavallo, da Catanzaro a Santa Croce Camerina, effettuata con il veicolo Autocarro, tipo ATVC, targato DN382GR e rimorchio tipo RIMS, TELAIO2766, di proprietà di MURGO Salvatore, nato il 18.9.1960 a Grammichele(CT) ed ivi residente in Via I Maggio n.º 1/A ed eseguito per conto dello stesso dal Sig. LA TERRA Giuseppe, conducente del mezzo sopra generalizzato, nato il 20.04.1961 a Caltagirone (CT) e residente a Grammichele in Via Togliatti n.º 27, Patente cat. B n.º CT5377845K rilasciata il 24.10.2003.

Atteso che il predetto Sig. MURGO Salvatore, quale proprietario del mezzo (Autocarro) utilizzato per il trasporto di animali vivi (cavallo) ha commesso violazione all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n.º 151/2007 e sanzionata dallo stesso per "aver affidato un trasporto di animali vivi, un cavallo, per un viaggio superiore a 65 KM a personale sprovvisto del certificato".

Ritenuto che la medesima violazione per la natura specifica del soggetto (il trasportatore) non riguarda il conducente, a cui si riferisce invece il comma 1 del medesimo art. 4 D. L.gs. n.º 151/2007 trattandosi di violazione propria e quindi non comune, per cui va esclusa la responsabilità del Sig. LA TERRA Giuseppe, conducente del mezzo sopra generalizzato;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 4, comma 2 del D. Lgs. n.º 151/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 4.500,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.500,00, corrispondente ad un terzo del massimo da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato contestato, al momento dell'accertamento, al Sig. LA TERRA Giuseppe che ha sottoscritto il verbale quale conducente, non dichiarando nulla ed è stato notificato a mezzo servizio postale con Raccomandata AG n.º 76641565123-4 del 21.11.2014 al Sig. MURGO Salvatore, nella qualità di proprietario del mezzo e trasgressore con atto ritirato il 05.12.2014 come risulta dall'avviso di ricevimento, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.500,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto che nel verbale di contestazione era stato indicato il Sindaco del Comune di Chiaramonte, quale Autorità competente a cui presentare gli scritti difensivi ex art. 18 L 689/81, l'ASP di Ragusa, quale attuale Autorità competente ai sensi del D.D.G. n.º 01185 del 13.6.2013, con nota n.º 380 del 29.1.2015 ha chiesto al Comune medesimo se fossero stati presentati scritti difensivi relativamente al verbale de quo;

Atteso che con nota n.º 3140 del 26.2.2015, acquisita al prot. gen. dell'ASP con n.º E-0007629 del 7.4.2015, il Comune di Chiaramonte ha dichiarato che non risultano agli atti scritti difensivi;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascriversi a carico del Sig. MURGO Salvatore, che non hanno inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né hanno inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale(l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €.75,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 151/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. MURGO Salvatore, quale trasgressore e proprietario del mezzo, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.575,00 (euro millecinquecentosettantacinque/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%);

Ordina

L'archiviazione del verbale di contestazione n.º PTR1582000247 Sezione Polizia Stradale di Ragusa nella parte che riguarda il Sig. LA TERRA Giuseppe, conducente del mezzo sopra generalizzato trattandosi di violazione che per la natura propria della stessa è riferibile solo al trasportatore e non al conducente del mezzo cui si riferisce invece l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n.º 151/2007, oggetto di altra ordinanza a carico del conducente medesimo.

INGIUNGE

Al Sig. MURGO Salvatore, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.575,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.641,00 (milleseicentoquarantuno/00 euro)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

Pagina 2

A Partie

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.º 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto và notificato per quanto di rispettivo interesse:

- al Sig. MURGO Salvatore, in qualità di proprietario del mezzo (autocarro targato DN382GR),nato a Grammichele il 18.9.1960 ed ivi residente in via I Maggio n.º 1/A;
- al Sig. LA TERRA Giuseppe, in qualità di conducente del mezzo, nato a Caltagirone il 20.4.1961 e residente a Grammichele in via Togliatti n.º 27;

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione(Sezione Polizia Stradale di Ragusa-via Ing. Migliorisi n.º 63-97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

	2	n [.]	. APR.	2015	
Ragusa,_		_			

IL DIRETTORE GENERALE Dott, Maurizio Aricò